

**COMUNE DI AMENO**

PROVINCIA DI NOVARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N.28****OGGETTO:****EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - RIDUZIONE  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO  
COMPENSATIVO**

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti trenta nella sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Sì
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Sì
3. BARONE AURELIA ANNA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dott.ssa Noemi BRAMBILLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

CONSIDERATO che ARERA, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha espresso la necessità di prevedere l'adozione di misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati, introducendo alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili;

VISTA a tal fine la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF recante "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*", in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria, secondo un sistema basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

CONSIDERATO che per effetto delle previsioni del c.d. "metodo normalizzato", dall'applicazione del predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto a quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 e, per l'effetto, risulterebbe inapplicabile la disposizione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, facoltà della quale il Comune di Ameno si avvalso con Deliberazione di Consiglio comunale N. 18 del 30/09/2020;

RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Ameno, considerato che – ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un'esenzione temporanea dalla TARI per tali utenze, anche se commisurata alla parte variabile – tale decisione inciderebbe sulla copertura complessiva del PEF 2020;

EVIDENZIATO inoltre che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA è stata impugnata avanti al T.A.R., a seguito della specifica iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco delle attività derivante dall'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO che tale intervento possa essere adottato mediante l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

RITENUTO, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario – a fronte della situazione di emergenza sanitaria realizzatasi ripetutamente nel corso del 2020, che ha comportato l'obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – intervenire per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali;

DATO ATTO, a fronte degli interventi adottati a livello nazionale sull'IMU e sulla T.O.S.A.P., che le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare a causa dell'emergenza sanitaria verranno applicate dal Comune utilizzando quale veicolo la Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 6 del Regolamento generale delle entrate comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 30/09/2020 che prevede:

- al comma 3 che *"La Giunta può altresì introdurre misure di sostegno economico a favore dei soggetti che siano assoggettati al pagamento delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, consistenti nell'erogazione di un contributo compensativo, totale o parziale, delle somme dovute al Comune"*;
- al comma 4 che *"Il riconoscimento del contributo compensativo può intervenire a seguito di apposita istanza presentata dal soggetto tenuto al pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuta al Comune, ovvero su iniziativa del competente Ufficio comunale, nel momento in cui sia in possesso dei dati necessari per quantificare il contributo da riconoscere e i presupposti per la sua erogazione"*;

CONSIDERATO che, a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali, le agevolazioni sulla TARI dovuta dalle attività produttive possono essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto per tale tassa dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria;

DATO ATTO che, al fine di ristorare tali tipologie di utenze dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria susseguitasi al diffondersi del Coronavirus, si intende quindi istituire ed erogare, per l'anno 2020, un contributo compensativo per le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali e per quelle che, pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda, in misura maggiore alle riduzioni previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la *ratio* del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità, nella seguente misura:

- 40% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche codificate nelle seguenti categorie TARI, così come determinate nell'Allegato A del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 30/09/2020, nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati:

Cat.	Descrizione	ulteriori requisiti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	eccetto "residenze collettive"
5	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	eccetto cod. ATECO 879000 "ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE" (Centro accoglienza profughi)
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)	

17	Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)	
----	---	--

- 25% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche codificate nelle seguenti categorie TARI, così come determinate nell'Allegato A del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 30/09/2020, nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati:

Cat.	Descrizione	ulteriori requisiti
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	

RICHIMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/05/2020 con la quale è stato istituito un fondo per gli aiuti economici per aziende e turismo al cap. 7883/99, finanziato con avanzo di amministrazione;

CONSIDERATO pertanto che tale contributo compensativo, per una somma presunta pari ad € 9.500,00.-, verrà finanziato con risorse di bilancio non incluse nel PEF 2020;

DATO ATTO che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione all'appartenenza alla categoria di tassazione e al possesso dei requisiti sopra stabiliti, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

DATO ATTO che l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta a saldo della TARI dovuta per l'anno 2020, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di rata finale 2020, a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi all'acconto TARI anno 2020, quale condizione vincolante per il riconoscimento del contributo stesso;

DATO ATTO che, per le utenze non domestiche che usufruiranno del contributo compensativo legato all'emergenza sanitaria, la riduzione TARI prevista per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, verrà commisurata sulla residua parte variabile della tariffa effettivamente dovuta e versata, non sommando tra loro le due agevolazioni, bensì applicandole con metodo a cascata;

ATTESO che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 30/09/2020 era stato stabilito che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2020 sarebbe avvenuta mediante il versamento di:

- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 ottobre 2020, in misura pari al 50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2020 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2019;
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 28 febbraio 2021, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2020 sulla base delle tariffe come sopra determinate e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;

RITENUTO opportuno, tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale collegata alla diffusione del Coronavirus, differire al 30 aprile 2021 per tutte le utenze domestiche e non domestiche la scadenza del versamento della rata a saldo, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2020, come previsto dall'art. 26 del Regolamento generale delle entrate comunali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere favorevole contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

## DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. disporre, a fronte della mancata approvazione da parte del Legislatore di specifiche disposizioni in tal senso e in conformità a quanto disposto dall'art. del Regolamento generale delle entrate comunale, di accordare una specifica agevolazione sulla TARI dovuta dalle utenze non domestiche mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto per tale tassa dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria;
3. di stabilire che al fine di ristorare tali tipologie di utenze dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria susseguitasi al diffondersi del Coronavirus, si intende quindi istituire ed erogare, per l'anno 2020, un contributo compensativo per le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali e per quelle che, pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda, in misura maggiore alle riduzioni previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la *ratio* del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità, nella seguente misura:
  - 40% della parte fissa e della parte variabile della tariffa (pari a 5 mesi) per le utenze non domestiche codificate nelle seguenti categorie TARI, così come determinate nell'Allegato A del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 30/09/2020, nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati:

Cat.	Descrizione	ulteriori requisiti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	eccetto "residenze collettive"
5	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	eccetto cod. ATECO 879000 "ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE" (Centro accoglienza profughi)
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)	
17	Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)	

- 25% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche codificate nelle seguenti categorie TARI, così come determinate nell'Allegato A del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 30/09/2020, nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati:

Cat.	Descrizione	ulteriori requisiti
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	

4. di dare atto che tale contributo compensativo, per una somma presunta pari ad € 9.500,00.-, finanziato con risorse di bilancio non incluse nel PEF 2020, trova copertura nel fondo istituito per aiuti economici per aziende e turismo di cui al cap. 7883/99;
5. di stabilire che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione all'appartenenza alla categoria di tassazione e al possesso dei requisiti sopra stabiliti, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

6. di stabilire che l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta a saldo della TARI dovuta per l'anno 2020, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di rata finale 2020, a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi all'acconto TARI anno 2020, quale condizione vincolante per il riconoscimento del contributo stesso;
7. di dare atto che, che, per le utenze non domestiche che usufruiranno del contributo compensativo legato all'emergenza sanitaria, la riduzione TARI prevista per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, verrà commisurata sulla residua parte variabile della tariffa effettivamente dovuta e versata, non sommando tra loro le due agevolazioni, bensì applicandole con metodo a cascata;
8. di dare atto che le minori entrate e/o maggiori spese a carico del bilancio comunale derivanti dall'adozione del presente provvedimento ammontano a presunti complessivi € 9.500,00.-, con conseguente onere per gli Uffici competenti di adottare gli atti necessari per garantirne la copertura nell'ambito del bilancio;
9. di differire al 30 aprile 2021 la scadenza del versamento della rata a saldo, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2020, tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale collegata alla diffusione del Coronavirus;
10. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

---

IL SINDACO  
F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : dott. Roberto GILARDONE

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.49 comma 2, 97 c.4.b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Ameno, li 15/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : dott.ssa Anita Caretti

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lg 267/2000.

Ameno, li 15/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : dott.ssa Noemi Brambilla

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17.03.2021 al 01.04.2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ameno, li 17.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : dott. Roberto GILARDONE

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

#### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-mar-2021

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : dott. Roberto GILARDONE

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ameno, li 17/03/2021

Ameno, li 17/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Roberto GILARDONE